Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 6

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

22ª seduta: lunedì 10 settembre 2018

Presidenza del presidente OSTELLARI

RD 0056
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(510) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416-*ter** ***del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
GIARRUSSO *(M5S)*, *relatore* 3

(45) ***DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***

(735) ***PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***

(768) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5, 14
PILLON *(L-SP-PSd'Az)*, *relatore* 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(510) ***GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 416-*ter *del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 510, recante modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Giarrusso.

GIARRUSSO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il reato di voto di scambio politico-mafioso è uno dei reati più gravi che possono essere commessi in una democrazia. Esso, infatti, attenta alla libertà del voto, all'effettiva rappresentatività delle istituzioni e all'esercizio della sovranità popolare da parte dei cittadini. Il reato di voto di scambio politico-mafioso attenta alla vita stessa della democrazia.

Purtroppo, però, tale reato non è mai stato perseguito come avrebbe dovuto, a causa di una legislazione inizialmente definita dalla stessa dottrina zoppa e, poi, con la novella del 2014, addirittura più favorevole al reo della precedente, secondo quanto deciso dalla Cassazione.

Nell'aprile del 2014, infatti, il Parlamento ha approvato la revisione dell'articolo 416-*ter* del codice penale, introdotto nel 1992 nel nostro ordinamento per sanzionare specificamente le condotte consistenti nello scambio elettorale politico-mafioso.

Affinché tale articolo potesse risultare pienamente efficace, a tutela dei principi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni, si poteva apportare una limitata ma sostanziale integrazione al testo vigente. L'esito finale del dibattito è stato, invece, un intervento riformatore che, a giudizio di moltissimi operatori del diritto, non consegue affatto l'asserito obiettivo di apprestare un baluardo dissuasivo e repressivo efficace contro l'incidenza della criminalità organizzata nella vita pubblica e, nello specifico, politica. Non solo la nuova formulazione ha inopinatamente attenuato la pena rispetto al testo vigente da oltre vent'anni, ma la stessa qualificazione del reato, per come novellata, rischia di rendere inefficace la fattispecie per via di modifiche e integrazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, segnatamente alla Camera dei deputati.

Particolarmente grave si rivela un aspetto della modifica operata con la legge del 17 aprile 2014, n. 62, i cui effetti pericolosi cominciano a dispiegarsi anche in termini giurisprudenziali.

La Cassazione, invero, con la sentenza del 28 agosto 2014, n. 36382, dopo aver statuito che la nuova norma era più favorevole al reo, ha infatti stabilito che, in virtù della locuzione inserita nel nuovo testo, ossia il riferimento alle modalità mafiose, la riforma aveva introdotto un nuovo elemento costitutivo della fattispecie criminale, tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento di voti.

Vi è, dunque, il serio rischio – nel caso di specie, certezza – che condotte prima penalmente rilevanti siano diventate giuridicamente non punibili.

Tale inammissibile situazione richiede quindi un drastico intervento correttivo che riscriva integralmente l'articolo 416-*ter*, al fine di eliminare i gravi elementi di criticità che, inutilmente denunciati nelle Aule parlamentari durante la fase emendativa, stanno già emergendo nella sede applicativa.

Ma vi è di più. In sede di modifica dell'articolo 416-*ter* è stato soppresso il meccanismo di collegamento della pena al primo comma dell'articolo 416-*bis*. Tale meccanismo, voluto e studiato da Giovanni Falcone, collegando la pena per il voto di scambio politico-mafioso alla pena prevista per associazione mafiosa, sanciva il collegamento ontologico e sistematico tra le due fattispecie criminali. Secondo chi aveva predisposto la norma del 1992, cioè, il collegamento tra la mafia e la politica è tale da richiedere la medesima pena sia per chi fa parte dell'associazione mafiosa, sia per chi ne chiede i voti.

Il presente disegno di legge, quindi, in primo luogo, tende a ripristinare tale collegamento ontologico sistematico, apportando le necessarie modifiche al codice penale, al fine di prevedere che chiunque accetti la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione, sia punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*, applicabile anche a chi promette di procurare voti.

Solo restituendo alla disciplina del voto di scambio politico-mafioso la necessaria nettezza, univocità e dissuasività sarà possibile perseguire efficacemente e, quindi, prevenire le condotte di grave inquinamento della fase elettorale e di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto politico e istituzionale nazionale che il gravissimo indebolimento del reato ha invece favorito e incentivato.

Sono state previste, inoltre, un'aggravante se alla promessa di voti segue l'elezione del candidato appoggiato dalle cosche e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per chi viene condannato per i reati di cui all'ar-

ticolo 416-*ter*, come modificato dal presente disegno di legge, a prescindere dall'entità della pena.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Giarrusso per la sua esposizione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(45) ***DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi***

(735) ***PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità***

(768) ***Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare***
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, in materia di riforma della disciplina dell'affido condiviso.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pillon.

PILLON, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 735 si propone di dare attuazione al contratto di Governo stipulato dalla maggioranza parlamentare, nella parte in cui, riguardo al diritto di famiglia, prevede l'adozione di modifiche legislative volte ad assicurare una progressiva degiurisdizionalizzazione, così da rimettere al centro la famiglia e i genitori, restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo.

Tali finalità sono realizzate nella proposta di legge in esame, in linea peraltro con quanto previsto dalla risoluzione UE 2079/2015 sull'uguaglianza e la corresponsabilità genitoriale, attraverso, da un lato, l'introduzione di meccanismi di *alternative dispute resolution* (ADR) nel diritto di famiglia e, dall'altro, misure volte a rafforzare il principio della bi-genitorialità o co-genitorialità nella gestione dei figli in caso di separazioni e divorzi.

La legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, come rileva la relazione illustrativa del provvedimento, si è rivelata, infatti, un fallimento, tanto che l'Italia rimane uno degli ultimi Paesi nel mondo industrializzato per quanto riguarda la co-genitorialità delle coppie separate.

I quattro punti che sono stati indicati nel contratto di Governo sono: la mediazione obbligatoria, qualora non ci siano accordi diversi tra le parti; i tempi paritetici, ovviamente salvo diverso accordo; il mantenimento diretto per capitoli di spesa, sempre salvo diverso accordo; la lotta all'alienazione genitoriale. Avremo modo di discutere ampiamente di questi temi, in particolare dell'ultimo, rispetto al quale c'è anche tanta disinformazione. L'alienazione genitoriale è stata causa di numerose condanne che l'Italia ha riceduto da parte della CEDU – per citarne una, Lombardo

contro Italia, ma ce ne sono molte altre – laddove la stessa Corte europea lamenta il fatto che l'Italia non si sia saputa attrezzare con – cito testualmente – un «arsenale» di strutture e provvedimenti atti a impedire la estraniazione genitoriale. Qualcuno ne fa una questione di merito: alienazione/estraniazione, una questione terminologica; noi semplicemente prendiamo in esame il fatto che in taluni casi i figli introiettano il rifiuto per l'uno o per l'altro genitore, e questo ha conseguenze per i figli stessi assolutamente drammatiche.

Passando al merito, l'atto Senato n. 735 si compone di 24 articoli. Gli articoli da 1 a 5 introducono la ADR (conciliazione, mediazione e coordinazione genitoriale) finalizzata a restituire la responsabilità decisionale ai genitori stessi, aiutandoli e sostenendoli quando, a causa delle difficoltà di dialogo, essi non sono in grado di mantenere un canale comunicativo pervio nel superiore interesse del minore. Si tratta di procedure la cui introduzione nelle legislazioni nazionali è auspicata proprio dalla citata risoluzione europea.

L'articolo 1 istituisce l'albo professionale dei mediatori familiari. La disciplina relativa alla funzione di mediatore è demandata ad un successivo regolamento, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministero della giustizia. Tale articolo indica una serie di principi, tra i quali si prevedono in modo preciso i titoli di studio, le specializzazioni e i percorsi di formazione necessari affinché il mediatore familiare non sia un professionista di incerta formazione ma sia garantita, nell'interesse dei cittadini e soprattutto dei minori, l'assoluta capacità e specializzazione dello stesso.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo di riservatezza del mediatore.

L'articolo 3 disciplina il procedimento di mediazione, indicandone altresì i termini di durata, nonché la presenza dei legali nel procedimento di mediazione: una presenza che non deve essere né imposta né esclusa. È necessario che quanto meno siano presenti i legali, soprattutto qualora si arrivi alla stipula di accordi dal contenuto economico rilevante. Per quanto riguarda gli altri incontri, le parti o il mediatore possono ben decidere di agire senza la presenza dei legali.

L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle spese e dei compensi per il mediatore. Su questo sono stati già spesi fiumi di inchiostro, adombrando che questa procedura attribuirebbe una spesa eccessiva a carico delle famiglie. A tale riguarda, in primo luogo, va ricordato che una mediazione costa sempre e comunque meno di un processo, di una contrapposizione giudiziale di lunga durata. In secondo luogo, proprio perché abbiamo previsto la presenza di tariffari stabiliti dal Ministero, possiamo garantire alle famiglie che l'accesso alla mediazione avrà costi alquanto contenuti.

L'articolo 5, nell'ambito della coordinazione genitoriale, individua gli spazi del coordinatore stesso. Questi vuole essere una *extrema ratio* quando la coppia non sia considerata mediabile; quando, cioè, la conflittualità sia a un livello tale per cui nessun mediatore riesca a porvi rimedio. È una sorta di estremo tentativo per restituire ai genitori la loro autonomia

decisionale in materia di educazione dei figli. Quando anche questa figura professionale non riesca a ottenere risultati, non si potrà fare altro che lasciare in definitiva la decisione al giudice.

L'articolo 6 introduce una modifica all'articolo 178 del codice di procedura civile attraverso la quale sarà possibile un reclamo immediato al collegio sulle ordinanze del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli, cosa che oggi non è prevista. Le ordinanze del giudice istruttore possono essere impugnate solo unitamente alla decisione di merito.

L'articolo 7, a parziale modifica dell'articolo 706 del codice di procedura civile, prevede che le coppie con figli debbano obbligatoriamente esperire il primo incontro informativo in ordine alla mediazione familiare; incontro che sarà gratuito. In ogni caso, il mediatore familiare dovrà rilasciare ai coniugi l'attestazione in cui si dà atto dell'incontro formativo e del relativo esito.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 708 del codice di rito, stabilendo che all'udienza di comparizione il presidente, qualora non ci sia la conciliazione tra le parti, debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Questa norma si rende necessaria perché, se è un vero da un lato che la mediazione familiare è obbligatoria e condizione di procedibilità qualora siano coinvolti nella separazione figli minori, è altrettanto vero dall'altro che è comunque compito del Presidente informare sulla possibilità di avvalersi di tale strumento anche per le coppie senza figli. È stato necessario quindi reiterare la disposizione, che ovviamente per le coppie senza figli sarà priva dell'obbligatorietà

L'articolo 9 riscrive il vigente articolo 709-*ter* del codice di rito, rendendo più incisivo il procedimento per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento.

L'articolo 10 modifica l'articolo 711 del codice di procedura civile, prevedendo che, nel caso di separazione consensuale, i genitori di figli minori, a pena di nullità, debbano a loro volta costruire il piano genitoriale. Questo perché si vuole fare in modo che anche le separazioni consensuali, che quindi non avranno l'obbligo di mediazione o vincoli particolari se non il prescritto tentativo di conciliazione già previsto dall'ordinamento, siano costruite sulla base del piano genitoriale, che vuole essere la modalità principe attraverso la quale i genitori, dopo la riforma, potranno condividere il loro progetto educativo sui minori. Nelle famiglie unite, nelle coppie conviventi, tutto questo avviene in modo più semplice, senza bisogno di particolari formalità; invece, proprio per la situazione peculiare in cui si trovano due genitori separati, è opportuno che il piano genitoriale abbia le caratteristiche del documento scritto.

L'articolo 11 riscrive l'articolo 337-*ter* del codice civile ed è il cuore della riforma. Si tratta di una disposizione di indubbio rilievo, nella parte in cui propone di rafforzare il principio della co-genitorialità. Nel dettaglio, il nuovo articolo 337-*ter* del codice civile sancisce il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con il pa-

dre e la madre, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali e a trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale. Questa norma prevede che, qualora uno dei genitori ne faccia richiesta, ove ovviamente non sussistano cause di esclusione tassativamente elencate, il giudice non possa obbligare il bambino a decidere se stare con il padre o con la madre, ma debba per forza indicare tempi paritetici. È assicurata comunque la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati. La disposizione riconosce poi il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si prevede inoltre che il giudice, nell'affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

La norma, poi, disciplina il piano genitoriale, attraverso il quale devono essere indicate, in primo luogo, le esigenze del figlio minore. Una volta individuate queste, i percorsi educativi, le proposte di carattere formativo e relazionale e tutto quanto afferisce all'educazione, alla cura, all'istruzione, all'assistenza morale e materiale del minore, una volta individuate tutte queste necessità, il piano genitoriale deve provvedere a individuare quale dei genitori si faccia concretamente carico dei singoli e specifici capitoli di spesa che da ogni esigenza del minore quasi inevitabilmente derivano.

Questa suddivisione delle spese per capitoli va a sostituire l'attuale previsione, che già oggi è residuale: già la norma odierna prevede che la modalità principe di contribuzione al figlio sia quella del mantenimento diretto, ma è sostanzialmente disapplicata; invece, la norma, così come viene configurata, prevede che l'unica modalità di contribuzione, salvi casi speciali che saranno indicati nel prosieguo, è quella del mantenimento diretto. Giova specificare – perché gli articoli di stampa del tutto fuorvianti stanno raccontando un'altra verità agli italiani – che il mantenimento diretto non ha nulla a che vedere con il mantenimento al 50 per cento ciascuno; il mantenimento diretto sarà assolutamente caratterizzato da criteri di proporzionalità, legati non solo al reddito e alle esigenze del minore, ma anche ai lavori e ai compiti di cura che i genitori si sono ripartiti all'interno del lavoro familiare. Questa legge, quindi, non toglierà nulla alle donne o agli uomini casalinghi, ma garantirà che ciascuno dei genitori possa contribuire direttamente alla prole sapendo che ogni euro da lui speso sarà indirizzato ai figli.

È anche previsto che ci sia totale *discovery* e trasparenza da parte dei genitori, per cui, quando non siano adeguatamente fornite all'altro genitore informazioni in ordine ai propri redditi, ai propri cespiti mobiliari, immobiliari, patrimoniali e quant'altro, il giudice potrà disporre gli accertamenti di polizia tributaria per riscontrare con pienezza la trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale di ciascuno dei genitori.

L'articolo 12 modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile, prevedendo che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La grande novità in questo senso è data dal fatto che scindiamo l'affidamento dai tempi. Quello che oggi era sostanzialmente ritenuto collegato (l'affido condiviso significava stare più tempo con il figlio; quello esclusivo significava starci di meno) in realtà è un errore; l'affidamento, infatti, afferisce allo *status* giuridico tanto del figlio, quanto del genitore in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. Ma nulla vieta che la questione dei tempi sia lasciata del tutto separata dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Dacché possono benissimo esserci situazioni nelle quali sia opportuno togliere la responsabilità genitoriale a uno di due, ovvero sospenderla, ad esempio in caso di disabilità psichiatrica grave che vada a pregiudicare la capacità di discernimento del genitore, ma nulla vieta che quel genitore magari possa continuare a vedere i figli per tempi sostanzialmente paritetici. La proposta, quindi, è di scindere la gestione dei tempi dalla gestione della responsabilità genitoriale.

Ovviamente, tra le cause di esclusione della responsabilità genitoriale, ci sono anche l'abuso, la violenza e quant'altro, in modo che resti del tutto intatta l'attuale normativa che contrasta la violenza endofamiliare. Anche in questo caso, quindi, sono del tutto ingiustificati gli allarmismi di chi dice che la norma pregiudicherà la possibilità di intervenire nei casi di violenza endofamiliare. È vero, semmai, il contrario: questa norma, con la mediazione e tutti gli istituti di supporto alla coppia, ha proprio l'obiettivo di sciogliere le situazioni di violenza e di fare in modo che si verifichino il meno possibile o che siano del tutto cancellate.

Tornando al merito della disposizione, si prevede che il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale. In ogni caso, debbono essere previsti percorsi di sostegno alla genitorialità, in modo che, quanto prima, entrambi i genitori recuperino le rispettive funzioni genitoriali.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina relativa alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (modifica delle condizioni della separazione). La disposizione interviene in un momento in cui la conflittualità è particolarmente elevata, perché le parti, che evidentemente avevano già un accordo o una sentenza che stabiliva determinate condizioni, hanno riaperto il capitolo delle condizioni, andando a rinfocolare la conflittualità. La norma prevede un primo *step* dato dall'accordo tra le parti, che prevede una procedura *de plano* di semplice verifica del giudice e omologa degli accordi; un secondo *step*, quando le coppie non siano in grado di trovare immediatamente un accordo e possano quindi essere demandate alla mediazione per riaprire il canale di dialogo e raggiungere un accordo; un terzo *step,* che è quello che anticipavo prima, qualora la conflittualità sia di tale entità da rendere impossibile la mediazione, per cui è stabilito l'intervento del coordinatore genitoriale.

L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile, relativo alla residenza del minore presso la casa familiare. Il giudice può stabilire, nell'interesse dei figli minori, che questi mantengano la residenza nella casa familiare, fermo restando il doppio domicilio per quanto riguarda le comunicazioni. In caso di disaccordo tra i due genitori, il giudice potrà indicare quale dei due potrà continuare a risiedere nella casa familiare. Tuttavia, per sottrarre la questione della casa familiare dal conflitto sull'attribuzione della responsabilità genitoriale e dell'affidamento della prole, si rende necessario demandare ai normali istituti di diritto civile la regolamentazione della casa familiare. Quindi, sarà possibile certamente determinare se il minore resterà lì – e con quale dei due genitori – ma le questioni economiche legate alla casa familiare saranno gestite in base al diritto civile; quindi, cesserà l'istituto dell'assegnazione. Questo ovviamente potrebbe dare luogo a una richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, ma sarà una richiesta di mantenimento per sé e non avrà nulla a che vedere con la gestione dei figli.

L'articolo 15 gestisce la questione dei figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente. In questo caso, intanto, è prevista la partecipazione dei figli, in quanto ormai maggiorenni, alla stesura del piano genitoriale. Anche in questo caso sarà prevista come modalità principe quella del mantenimento diretto ma, qualora ciò non sia possibile, sarà possibile che entrambi i genitori versino a favore del figlio un assegno periodico, che tuttavia è limitato cronologicamente al raggiungimento dell'età di 25 anni e comunque sia può essere prolungato fino all'età di 25 anni solo ove il figlio maggiorenne dimostri di avere intrapreso con successo un percorso di studio ovvero una situazione di incolpevole disoccupazione. In ogni caso è previsto, come attualmente già stabilito dalla normativa in vigore, l'obbligo per il figlio maggiorenne di contribuire alle spese familiari.

L'articolo 16 interviene sull'articolo 337-*octies* del codice civile, imponendo al giudice l'obbligo di disporre l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento. L'ascolto del minore deve essere sempre svolto alla presenza del giudice e di un esperto e deve essere videoregistrato. Sono quindi stabilite modalità specifiche attraverso le quali il giudice può rivolgersi al minore in modo da evitare che nel minore siano suscitati preferenze o conflitti di lealtà verso l'uno o l'altro genitore.

L'articolo 17 modifica l'articolo 342-*bis* del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, non toccando nulla di quanto già previsto, ma aggiungendo un comma che prevede, da parte del giudice, su istanza di parte, l'adozione – con decreto – di provvedimenti nell'esclusivo interesse del minore, anche quando il figlio minore manifesti rifiuto, alienazione o estraniazione riguardo a un genitore.

L'articolo 18 introduce il nuovo articolo 342-*quater* nel codice civile, con il quale si attribuisce al giudice il potere di ordinare al genitore che abbia tenuto condotte pregiudizievoli per il minore la cessazione della

stessa condotta; si prevede inoltre che il giudice possa disporre con provvedimento d'urgenza addirittura la limitazione o la sospensione della responsabilità genitoriale nei casi più gravi. In ogni caso, sempre a titolo di sanzione di natura civilistica, il giudice può disporre l'inversione della residenza del figlio minore presso l'altro genitore ovvero il collocamento provvisorio del minore presso una struttura specializzata, ove manifesti i sintomi del rifiuto verso l'altro genitore. Tale collocamento può essere però esclusivamente di natura temporanea, solo previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bi-genitorialità del minore, nonché dell'indicazione del singolo responsabile dell'attuazione di tale programma.

È stata eliminata dalla normativa vigente la possibilità per il giudice di collocare il minore in una comunità familiare qualora sia impossibile garantire la responsabilità genitoriale in capo all'uno o all'altro genitore. Abbiamo, cioè, eliminato l'affidamento a una casa famiglia; le uniche modalità di affidamento *extra* familiare che il giudice può disporre sono o verso un nucleo familiare di parenti del minore ovvero presso un nucleo familiare come che sia del territorio, ma non sarà più possibile il collocamento in comunità.

Gli articoli 19 e 21 dispongono l'abrogazione, rispettivamente, del comma 2 dell'articolo 151 del codice civile, in materia di addebito della separazione, e dell'articolo 570-*bis* del codice penale, che sostanzialmente è una ripetizione dell'articolo 570, che invece non viene toccato e resterà in vigore, in materia di inadempimenti circa la violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L'articolo 20 modifica l'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, al fine di stabilire – riguardo alle convenzioni di negoziazione assistita – la sostanziale parificazione della disciplina a quanto previsto per i procedimenti giudiziali.

L'articolo 22 estende l'applicazione dei principi elencati anche alla situazione di divorzio.

L'articolo 23 stabilisce che la norma sia applicabile anche ai procedimenti pendenti, oltre che a quelli radicati successivamente alla data di entrata in vigore.

L'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 45, di iniziativa dei senatori De Poli e altri, che viene trattato unitamente per ragioni di collegamento delle materie, reca disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi. Il provvedimento si propone di completare la riforma in materia di affido condiviso nell'ottica di un pieno rafforzamento della bi-genitorialità.

Nel merito, la proposta si compone di 5 articoli. L'articolo 1 (similmente all'articolo 7 dell'Atto Senato 735) modifica l'articolo 706 del codice di procedura civile, relativo alla domanda di separazione personale. Si prevede, nell'ambito della presentazione della domanda di separazione personale, l'inserimento della documentazione dello svolgimento di un

percorso, intrapreso da ambedue i genitori, attestante l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione e l'elaborazione di una modalità di sostegno per i figli.

Nella domanda di separazione devono essere indicati il progetto educativo, i compiti specifici attribuiti a ciascun genitore, i tempi e le modalità di permanenza presso ciascuno. In caso di disaccordo, è previsto che ciascun genitore chiarisca i criteri in base ai quali intende che sia regolata la vita dei figli, con particolare riguardo alla possibilità concreta che sarà data ad essi di fruire dell'apporto del genitore non convivente. In ogni caso, persistendo il disaccordo, la decisione finale è rimessa al giudice.

L'articolo 2 affronta la questione relativa alla fissazione della residenza di cui all'articolo 145 del codice civile.

L'articolo 3, integrando l'articolo 368 del codice penale, prevede la sospensione della potestà genitoriale (responsabilità genitoriale, *rectius)* in caso di calunnia da parte di un genitore.

L'articolo 4, modificando l'articolo 570 del codice penale, oltre a riaffermare il concetto che l'educazione dei figli costituisce un diritto, ma anche e soprattutto un dovere, estende le sanzioni previste per il genitore che si sottrae agli obblighi di assistenza, cura ed educazione dei figli minori anche a quello che attua comportamenti tali da privarli dell'apporto educativo dell'altra figura genitoriale. La disposizione introduce poi la possibilità per il giudice di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità per il genitore che si sia macchiato della violazione degli obblighi di assistenza.

Sulla legislazione penale, e in particolare sul maltrattamento, interviene infine anche l'articolo 5. Tale disposizione, oltre ad ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie delittuosa, disciplinata dall'articolo 572 del codice penale, prevede, limitatamente ai casi di minore gravità, la possibilità per il giudice di irrogare la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il disegno di legge n. 768 , di iniziativa dei senatori Gallone, Modena e altri, reca modifiche al codice civile e a quello di rito in materia di affidamento condiviso dei minori e di mediazione familiare. Il provvedimento, che si propone di correggere le modalità di applicazione della legge n. 54 del 2006 sull'affido condiviso, si compone di 14 articoli.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 reca – similmente all'articolo 11 del disegno di legge n. 735 – una serie di modifiche all'articolato del 337-*ter* del codice civile, volte a riaffermare il principio della bi-genitorialità nella gestione dei figli in caso di separazione. La disposizione, nello statuire il diritto del minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue i genitori, prevede precisi obblighi temporali di permanenza presso ciascun genitore. Analogamente al disegno di legge n. 735, si sancisce come forma principale di mantenimento della prole il mantenimento diretto, che dovrà essere stabilito ogniqualvolta sia chiesto, anche da un genitore solo, rimettendo al giudice la divisione degli oneri economici, ove non concordata.

L'articolo 2 (similmente all'articolo 12 dell'Atto Senato 735) modifica l'articolo 337-*quater* del codice civile in materia di affidamento ad un solo genitore, sanzionando con l'esclusione dall'affidamento chi si sia reso colpevole di ripetute violenze fisiche e psicologiche e chiarendo che, anche in caso di affidamento esclusivo, il mantenimento diretto della prole è la forma da privilegiare.

L'articolo 3 (similmente all'articolo 14 del disegno di legge n.735) apporta modifiche all'articolo 337-*sexies* del codice civile in materia di assegnazione della casa familiare. In proposito, la disposizione precisa che il problema dell'assegnazione della casa familiare deve porsi solo in via eccezionale, ovvero quando non sia stato possibile rispettare – per ragioni oggettive come la distanza tra le abitazioni – il diritto indisponibile dei figli ad essere presenti in misura simile presso ciascuno dei genitori. In tal caso, infatti, la casa non può che restare al titolare di diritti su di essa. Si intende, inoltre, stabilire, con assoluta novità, una regola di solidarietà in favore di quel genitore che, abbandonando l'abitazione familiare, venga a trovarsi in difficoltà rispetto all'alloggio, circostanza che oltre tutto potrebbe anche limitarne la possibilità di ospitare i figli.

L'articolo 4 (similmente all'articolo 15 dell'Atto Senato 735) interviene sull'articolo 337-*septies* del codice civile, attribuendo al figlio maggiorenne la titolarità dell'eventuale assegno stabilito per il suo mantenimento.

L'articolo 5 (similmente all'articolo 16 dell'Atto Senato 735) riconosce ai figli il pieno diritto all'ascolto.

L'articolo 6 completa l'introduzione del doppio domicilio, modificando l'articolo 45 del codice civile.

L'articolo 7 modifica l'articolo 316 del codice civile, riprendendo la definizione di responsabilità genitoriale più largamente accettata a livello intemazionale ed eliminando il riferimento al concetto di residenza abituale.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile, relativo ai rapporti con gli ascendenti.

Ulteriori soppressioni «di coordinamento», conseguenti alle modifiche apportate alla disciplina relativo all'affidamento, sono apportate dagli articoli 9 e 10, rispettivamente, all'articolo 336-*bis* del codice civile e all'articolo 6 della legge sul divorzio.

L'articolo 11 introduce nel codice civile e disciplina la mediazione familiare. Tale disciplina ricalca (con previsioni ben più sintetiche) quanto previsto dal disegno di legge n. 735.

Gli articoli 12 e 13 rendono possibile il reclamo avverso i provvedimenti sia presidenziali che del giudice istruttore, unificando le relative procedure mediante il ricorso all'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

L'articolo 14, infine, similmente all'articolo 9 del disegno di legge n. 735, modifica l'articolo 709-*ter* del codice penale, in materia di soluzione delle controversie insorte tra i genitori.

Concludo con due note tecniche. In primo luogo, non posso consegnare il testo della relazione ai colleghi perché è stato oggetto di integrazioni e modifiche verbali e mi riservo di integrarlo attraverso il Resoconto stenografico della seduta. Altrimenti, mi impegno a consegnare nei prossimi giorni una relazione più sintetica di quella che ho presentato quest'oggi, comunque corretta nei passaggi che ho modificato verbalmente.

Evidenzio fin d'ora la seconda notazione tecnica, per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio: trattandosi del superiore interesse del minore non è mia intenzione, come relatore, intraprendere su questo tema (neanche su altri, invero, ma in particolare su questo) alcun tipo di contrapposizione ideologica; c'è invece la massima volontà di collaborazione con tutte le forze politiche, con la forza di maggioranza che insieme a noi compone il Governo, che è anche cofirmataria del disegno di legge, ma anche con le forze politiche di opposizione, per giungere a una norma che sia il più possibile condivisa, chiara e utile, nell'interesse superiore dei minori.

Signor Presidente, ho ricevuto alcune richieste di audizioni. Vorrei che fossero il più possibile caratterizzate da inclusività; vorrei, altresì, che fossero individuate delle linee, che potremmo stabilire insieme, per fare in modo che siano ascoltate rappresentanze di padri e madri e degli *stakeholder* che hanno a che fare con l'affidamento dei minori (professionisti, associazioni di avvocati e di mediatori). Alla luce di quanto ho detto poc'anzi, spero che non si dia spazio a contrapposizioni ideologiche, che vorrei davvero fossero lasciate al di fuori di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ne parleremo in Ufficio di Presidenza e stabiliremo un ciclo di audizioni, sulla linea, assolutamente condivisibile, evidenziata dal relatore. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,55.

€ 1,00